

# La scelta responsabile del fornitore: operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova

di Arrigo Bandera\* e Stefania Cabibbo\*\*

1. Introduzione – 2. L'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria e le presunzioni ed il diritto di difesa del contribuente – 2.1 Alterità soggettiva – 2.2 Diligenza media – 2.3 Il diritto di difesa del contribuente – 3. Le operazioni soggettivamente inesistenti: elementi identificativi – 3.1 La Circolare 1/2018 della Guardia di Finanza – 3.2 Gli interventi della Corte di Cassazione – 3.3 Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali – 3.4 La letteratura sulle metodologie di individuazione di società cartiere – 3.5 I quaderni dell'Antiriciclaggio di Banca d'Italia – 4. Considerazioni.

*Le operazioni inesistenti impegnano l'attività del Legislatore, degli organi verificatori e della giurisprudenza nel comune obiettivo di ridurre i fenomeni di frode. Risultano, tuttavia, carenti gli interventi volti a definire concretamente quali siano le informazioni ed i documenti che il contribuente in buona fede è tenuto ad esaminare e conservare al fine di provare di aver operato diligentemente nella scelta dei propri fornitori. Il contributo analizza i fattori e gli indicatori identificati dalla giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina che, opportunamente coordinati tra loro, permettono di effettuare un'attendibile valutazione predittiva del "rischio cartiera" e consentono al contribuente di scegliere in maniera responsabile i propri fornitori.*

*Non-existent transactions are tackled by the legislature, tax agencies and jurisprudence, with the common goal of reducing frauds. However, it is not easy to determine what information and documents the bona fide taxpayer is required to examine and retain in order to prove that he has acted diligently in selecting his suppliers. Therefore, this*

---

\* Dottore Commercialista in Brescia.

\*\* Dottore Commercialista in Brescia.

*article analyzes the factors and elements identified by scholars and case law to make the taxpayer reach the burden of proof of the diligent assessment of fraud risk and responsible selection of suppliers.*

## 1. INTRODUZIONE

Il tema dell'inesistenza delle operazioni ha impegnato e tutt'ora impegna gli organi di controllo (Guardia di Finanza, Amministrazione finanziaria, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI e l'attività dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF) in verifiche fiscali volte a ridurre i fenomeni di evasione, la giurisprudenza di legittimità (e di merito) che si è trovata ad affrontare svariate situazioni ove determinate operazioni, all'apparenza cristalline, sottendevano un meccanismo fraudolento a scapito dell'Erario, ma anche Revisori Legali, Collegio Sindacale, organismi di vigilanza ecc. ed i soggetti, in taluni casi, involontariamente, coinvolti nei meccanismi fraudolenti.

Il Legislatore nazionale ha introdotto negli ultimi anni nuove norme, anche in recepimento delle Direttive comunitarie, volte ad introdurre ed ampliare le fattispecie di reato e ad estendere la responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari non solo ai profili tributari e penali, ma anche alla responsabilità amministrativa.

Così ai reati tributari (D.Lgs. n. 74 del 2000) e alla responsabilità degli enti derivante da reato (D.Lgs. n. 231 del 2001) si affianca ora anche il D.Lgs. n. 156 del 2022 (in vigore dal 6 novembre 2022) in materia di evasione IVA in sistemi fraudolenti transfrontalieri. Il tutto con l'obiettivo evidente di contrastare e reprimere quei fenomeni che caratterizzano le frodi nazionali e transfrontaliere.

I meccanismi fraudolenti possono essere rappresentati da operazioni giuridicamente inesistenti, le quali possono, inoltre, essere soggettivamente inesistenti e/o oggettivamente inesistenti (1).

---

(1) Tale distinzione risulta più di prassi che squisitamente legislativa.

Nel presente contributo affronteremo in maniera specifica le operazioni economiche in cui esiste una divergenza tra i soggetti che, sulla base dei documenti contabili, hanno concluso l'operazione e quelli che l'hanno effettivamente posta in essere, che sono usualmente qualificate come "operazioni soggettivamente inesistenti".

In tali fattispecie esiste, quindi, un documento contabile, ossia la fattura, che formalmente risulta conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla disciplina nazionale (art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) e da quella unionale (art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE e art. 22, par. 3, della Direttiva IVA 2008/117/CE) ma che nella realtà è rappresentativa di operazioni rese al destinatario da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura.

Si tratta, pertanto, di operazioni simulate per quanto attiene il profilo dei soggetti che hanno preso parte all'operazione, posto che, generalmente, i documenti relativi alla fattura attestano operazioni (acquisto dei beni che entrano nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice e/o prestazioni di servizi) realmente avvenute.

I soggetti che operano secondo queste modalità rientrano nella definizione di "società cartiere". Le società cartiere sono imprese che operano non al fine di produrre e scambiare beni e servizi sul mercato, ma con l'obiettivo di emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere vantaggi fiscali.

Sebbene esistano molti contributi sugli schemi di funzionamento delle reti di imprese che includono le cartiere, sono, invece, molto limitati gli approfondimenti in materia di metodologie di individuazione di società cartiere.

Nonostante gli interventi giurisprudenziali in materia siano molteplici, né la giurisprudenza né la prassi sono riuscite ad identificare in maniera puntuale quali siano concretamente le cautele che un soggetto deve porre in essere, nella selezione dei propri fornitori, anche per evitare di essere pressoché inconsapevolmente coinvolto nella filiera della frode.

Lo scopo del nostro intervento è, pertanto, quello di analizzare la posizione del cessionario/acquirente (anche se in taluni casi risulta coinvolto il cedente/prestatore), con particolare riferimento alle fattispecie in cui non sia ravvisabile il dolo diretto quale elemento soggettivo. Qualora egli sia

parte consapevole della frode, in concorso – o in associazione – con gli apicali della cartiera, sono chiare le conseguenze e l'efficacia dissuasiva delle pene previste.

L'esame della giurisprudenza evidenzia numerosi accertamenti in cui al cessionario/acquirente è stata mossa una censura non tanto di essere parte consapevole della frode, quanto piuttosto di non aver adottato tutte le esigibili cautele che gli avrebbero permesso di accorgersi della truffa ai danni dello Stato e di astenersi dalla inconsapevole partecipazione ad essa.

Obiettivo del presente contributo è, pertanto, identificare quali siano le informazioni ed i documenti che un soggetto è tenuto ad esaminare e conservare al fine di provare di aver operato diligentemente nella scelta dei propri fornitori.

## 2. L'ONERE PROBATORIO IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E LE PRESUNZIONI ED IL DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE

In ipotesi di contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza di legittimità ha molto chiaramente affermato che spetta all'Amministrazione provare due circostanze costitutive dell'evasione fiscale:

- a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, e quindi che il soggetto formale emittente non è quello reale ma ha natura di interposto o "cartiera";
- b) che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che si inseriva in una evasione.

### 2.1 *Alterità soggettiva*

Quanto al primo aspetto, occorre anzitutto muovere dal dato normativo e in particolare dalla norma di cui all'art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 74 del 2000, la quale riconduce alla definizione di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", tra l'altro, le fatture o documenti che "riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Le operazioni soggettivamente inesistenti possono essere poste in essere secondo differenti schemi (a carattere nazionale o internazionale): quello più comunemente utilizzato si caratterizza per l'interposizione di un soggetto fittizio nazionale, c.d. *missing trader*, il quale acquista un bene in assenza di addebito IVA e successivamente lo rivende ad un soggetto cessionario, addebitandogli l'IVA in rivalsa. Il cessionario verserà poi l'IVA al cedente *missing trader*, portandola in detrazione; il soggetto fittizio, a seguito dell'incasso dell'imposta, ne ometterà il versamento alle casse dello Stato, così realizzando lo schema evasivo.

Alla natura fittizia del *missing trader* – destinato ad una rapida cessazione delle “attività” entro pochi anni – consegue l'esperibilità di azioni da parte dell'Amministrazione Tributaria solo nei confronti del cessionario, contestando il diritto di detrazione dell'IVA pagata al soggetto inesistente.

## 2.2 Diligenza media

Quanto al secondo requisito, sono moltissime le posizioni giurisprudenziali in materia e non è univoco l'orientamento in merito a quali misure in concreto (la c.d. “diligenza media”) avrebbe dovuto utilizzare il contribuente al momento dell'acquisto.

L'Amministrazione finanziaria può provare che il cessionario al momento dell'acquisto sapeva o avrebbe potuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione o in una frode anche attraverso presunzioni semplici che, valutate nel complesso, devono essere gravi, precise e concordanti.

Come rilevato dalla giurisprudenza, “l'Amministrazione tributaria è tenuta a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero, con espressione efficace, «a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente»” (Corte Cass., sent. 31 luglio

2019, n. 20587). La posizione è in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C-277/14).

I concetti di “ordinaria diligenza” e “indizi idonei” sono all'evidenza elastici e recano con sé ampio margine di discrezionalità.

Pur a fronte dell'onere, gravante sull'Amministrazione, di individuare e contestare nel caso concreto gli indizi idonei conoscibili dal contribuente al fine di prevenire l'illecito, il cessionario si trova a fronteggiare “un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo”.

Con l'ulteriore precisazione che “In tale ottica prospettica, costituiscono elementi di rilevanza sintomatica dell'operazione soggettivamente fittizia: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in specie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati *cash*; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in specie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la quantità di cartiera” (Corte Cass., sent. 31 luglio 2019, n. 20587).

Il requisito della diligenza media è interpretato in modo particolarmente stringente nell'ipotesi di operazione triangolare c.d. semplice, "ossia caratterizzata dalla interposizione di un soggetto italiano – fittizio – nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale cedente) ed un altro soggetto italiano (reale acquirente)"; la giurisprudenza ha infatti sostenuto che l'Amministrazione può limitarsi a fornire la prova "che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente" (Corte Cass., sent. 30 ottobre 2013, n. 24426).

Il quadro descritto impone al contribuente un dovere di cautela particolarmente qualificato, che suggerisce l'adozione di un approccio anticipatorio, proattivo e razionalmente impostato nella selezione e nel monitoraggio dei fornitori.

Ciò anche, ed anzi a maggior ragione, alla luce dei principi che informano l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente sul piano probatorio.

### *2.3 Il diritto di difesa del contribuente*

Una volta raggiunta la prova da parte dell'Amministrazione finanziaria in ordine ai due requisiti descritti (ossia quello oggettivo dell'alterità soggettiva e quello soggettivo della conoscenza o conoscibilità della frode in capo al cessionario/acquirente), si determina una inversione dell'onere della prova, per cui viene rimesso al contribuente l'onere di attivarsi per dimostrare la propria buona fede. Il contribuente dovrà, infatti, dimostrare di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione in frode al Fisco e di aver utilizzato la massima diligenza che può essere richiesta ad un operatore accorto del settore.

Pare appena il caso di rilevare che il modo in cui sono impiegati nella vicenda in esame istituti tipici del diritto civile e processuale civile come le

presunzioni, sembra già indicativo di una precisa scelta o tendenza di politica del diritto, attuata dalla giurisprudenza, nella direzione della massima tutela dell'interesse pubblicistico sotteso alla materia fiscale. Come ricavabile dai contributi giurisprudenziali in commento, l'Amministrazione, per quanto di sua competenza, può limitarsi ad allegare l'esistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo e dedurre l'esistenza di indizi (gravi, precisi e concordanti) a sostegno della propria pretesa (cc.dd. presunzioni semplici). D'altro canto, l'inversione dell'onere della prova, e la sua posizione in capo al contribuente, per quanto consolidata quasi alla stregua di vero e proprio diritto vivente, non ha fonte legislativa ed è stata introdotta dalla stessa giurisprudenza, a conferma di un approccio particolarmente rigoroso da parte dei giudicanti rispetto alla fattispecie in analisi. Anche in altri campi, la prassi delle cosiddette presunzioni giurisprudenziali, per quanto diffusa, è problematica e oggetto di dibattito nella dottrina giuridica (2).

Più pragmaticamente, viene posto in capo al contribuente un onere probatorio multilivello. Il contribuente, infatti, può dimostrare la propria diligenza, potremmo dire "a valle" o *ex post*, confutando gli elementi posti dall'Amministrazione a sostegno della propria pretesa; oppure, ancor prima, "a monte" o *ex ante*, dimostrando di essersi tempestivamente e proattivamente attivato mediante un'attività conoscitiva e di verifica sull'operazione ancor prima di porla in essere e sull'effettività ed operatività dell'impresa presunta interposta, documentando esiti tranquillizzanti, oltreché dimostrando che non fossero esperibili – ed oggi esigibili – altri, più incisivi, accertamenti.

Come rilevato dalla giurisprudenza, "In via meramente esemplificativa, può rilevare, a fronte della contestata carenza di una sede compatibile con l'attività, che essa era utilmente svolta in luoghi diversi dalla sede sociale, e ciò, in specie, in caso di esercizio dell'attività in forma dematerializzata o con modalità *e-commerce* (...). È invece priva di rilievo tan-

---

(2) Cfr. di recente *ex multis* S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 2020, p. 891 ss.

to la prova sulla regolarità formale delle scritture, quanto sulle evidenze contabili dei pagamenti quanto, infine, sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio perché i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato” (cfr. nuovamente Corte Cass., sent. 31 luglio 2019, n. 20587).

Anche recentissimamente, la giurisprudenza di merito ha ribadito che non vi è automatismo tra l'esistenza di una fattispecie fraudolenta di evasione dell'IVA e perdita del diritto di detrazione in capo al contribuente cessionario, qualora quest'ultimo fornisca prova liberatoria della propria diligenza sotto il profilo soggettivo, ad esempio dimostrando che le società cedenti erano realmente esistenti, titolari di specifiche autorizzazioni e sottoposte a controlli da parte delle autorità fiscali competenti (in termini CTR Lombardia sent. n. 1307 del 2022).

Ad ulteriore conferma dell'opportunità (*rectius* necessità) che il contribuente agisca informato e adotti tempestivamente, ancor meglio preventivamente, ogni opportuna cautela per essere al di sopra di ogni sospetto, nell'interesse suo proprio ma anche, in definitiva, della collettività.

### 3. LE OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI: ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Quanto sin qui descritto porta a concludere che identificare e riconoscere preventivamente le caratteristiche di una cartiera consentirebbe al contribuente virtuoso di non incorrere nel rischio di essere coinvolto in operazioni inesistenti o, comunque, di poter dimostrare di avere attuato un concreto atteggiamento funzionale ad evitare ciò.

L'obiettivo, tuttavia, è molto più complesso di quanto potrebbe apparire in quanto gli elementi che caratterizzano le cartiere non sono sempre omogenei e le frodi fiscali possono essere “studiate” con molteplici e differenti obiettivi.

Senza presunzione di esaustività, abbiamo analizzato alcune tra le fonti più autorevoli che hanno trattato il tema cartiera nei termini di metodologie di individuazione della stessa, al fine di poter raccogliere i differenti orientamenti/punti di vista.

### 3.1 *La Circolare 1/2018 della Guardia di Finanza*

Tra le pagine della Circolare 1/2018, la Guardia di Finanza riservava un'ampia trattazione alle frodi fiscali compiute tramite operazioni soggettivamente inesistenti. Al riguardo, nella citata Circolare, venivano descritte alcune tra le caratteristiche ricorrenti delle “cartiere”. Ed in particolare:

- la formale rappresentanza attribuita a “prestanome” o “teste di legno”, soggetti in genere privi di esperienza manageriale e, nella maggioranza dei casi, nullatenenti o gravati da precedenti penali o di polizia;
- un'operatività limitata nel tempo;
- una crescita esponenziale del volume d'affari;
- l'assenza di una sede effettiva presso l'indirizzo dichiarato ovvero l'inattività o la mancanza di strutture organizzative e mezzi aziendali;
- il mancato assolvimento degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento.

La Guardia di Finanza già osservava come nel meccanismo fraudolento vengono, di sovente, inseriti ulteriori soggetti economici (cc.dd. società “filtro” o “buffer”) con la funzione di ostacolare eventuali indagini e l'individuazione dei responsabili.

### 3.2 *Gli interventi della Corte di Cassazione*

L'analisi delle più recenti sentenze della giurisprudenza di merito e della Suprema Corte permette di identificare quegli elementi, la cui esistenza, ad avviso della giurisprudenza, è sintomo di operazione soggettivamente fittizia.

Alcuni elementi attengono all'operazione di acquisto/prestazione di servizi, altri al profilo soggettivo del fornitore.

Tra i primi, vengono annoverati: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato, la limitatezza dell'eventuale ricarico, la tempistica dei pagamenti – soprattutto se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati *cash* –, il numero, la qualità e la durata delle transazioni.

Per quanto attiene il profilo del fornitore, elementi di allerta possono essere rappresentati dalla presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione, dalla scelta di operare secondo canali paralleli di mercato, dalla qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali.

A tali elementi se ne aggiungono altri che attengono le modalità di svolgimento dell'attività economica. In particolare, la Corte di Cassazione (3) ha ritenuto che costituiscano potenziali elementi di *alert*: l'assenza della minima dotazione personale e strumentale o l'inidoneità della stessa allo svolgimento dell'attività economica, la mancanza di una sede effettiva, la mancanza di struttura adeguata all'esercizio dell'impresa, la mancanza di iscrizione presso il Registro Imprese e la presenza di elementi incriminatori riferibili alla società o ai suoi amministratori.

Vi sono, inoltre, ulteriori elementi che possono essere tenuti in considerazione, ossia: il mancato pagamento di imposte, la presenza di una contabilità non regolare. Elementi, tuttavia, non facilmente riscontrabili se non in corso di una verifica fiscale e, quindi, difficilmente rilevabili da parte degli operatori economici.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza riconosce che la presenza di semplici indizi di anomalia (si confronti, al riguardo, tra le altre, l'ordinanza n. 27745 del 2021) non possa essere determinante al fine di qualificare la mancanza di buona fede del contribuente. Infatti, così operando, si rischierebbe di impedire agli imprenditori di svolgere i propri affari per il timore di partecipare ad una possibile frode fiscale, con conseguenti danni sia per il commercio sia per l'economia.

Invece, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero in presenza di scelte commerciali tali da eviden-

---

(3) Si confrontino, in materia, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione 26 gennaio 2022, n. 25962, 6 maggio 2022, n. 26051, 26 ottobre 2021, n. 40690, ordinanza 17 agosto 2021, n. 22969, sentenza 9 giugno 2021, n. 20648 e sentenza 20 aprile 2018, n. 9851.

ziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, sorge, in capo al Contribuente, un obbligo di verifica più attenta, nei limiti dell'esigibile, della struttura e delle condizioni di operatività del proprio fornitore.

### 3.3 *Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali*

Come noto, il D.Lgs. n. 231 del 2007 all'art. 6, comma 7, lett. b), attribuisce all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso Banca d'Italia il compito di elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Seppur redatti quali strumenti di supporto a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previste dalla normativa antiriciclaggio, si rivelano estremamente utili ai fini del presente contributo.

Il documento "Schemi fiscali" del 20 novembre 2020, considerando le diverse tipologie di illeciti fiscali, analizza lo schema di illecito rappresentato da "utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti".

Nell'ambito della trattazione dello schema funzionale alla realizzazione dei fenomeni fraudolenti, vengono forniti alcuni chiarimenti importanti.

In primo luogo, si ricorda come i settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi e non ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Inoltre, nel documento, viene stilato il "Profilo soggettivo" comune delle cartiere. Tra gli elementi caratterizzanti e maggiormente significativi vengono richiamati i seguenti:

- imprese di recente costituzione o che riprendono ad operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività o che cessano improvvisamente;
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse;

- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie;
- imprese prive di adeguata capitalizzazione;
- imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese con legali rappresentanti o soci che sembrano essere meri prestanome;
- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se i delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati;
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti.

Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo *status* lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza

di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.

Taluni degli elementi sopra descritti possono essere rinvenuti da un'analisi accurata della visura camerale storica della società quali, ad esempio, la forma giuridica, la presentazione tardiva dei bilanci, l'ubicazione della sede legale e amministrativa, l'oggetto sociale, le caratteristiche dei legali rappresentanti e di altri soggetti delegati.

Altri elementi, quelli di carattere economico, patrimoniale e finanziario, possono essere riscontrati tramite un'attenta analisi dei bilanci della società.

Altre caratteristiche possono essere riscontrate tramite la verifica del sito *internet* (ove disponibile) e del VAT *Information Exchange System* – *VIIES*.

Tuttavia, alcune informazioni non sono disponibili o non sono facilmente desumibili dai dati pubblici. Si pensi, alle ipotesi in cui le società falsificano i dati oggetto di deposito o presentano bilanci di esercizio in forma abbreviata (4), in modo da rendere difficile l'estrapolazione delle informazioni utili a riscontrare la presenza di elementi di allarme.

### 3.4 *La letteratura sulle metodologie di individuazione di società cartiere*

Come accennato, la letteratura sulle metodologie di individuazione di società cartiere è molto limitata.

Tra i contributi più interessanti, segnaliamo la ricerca che analizza le principali caratteristiche delle aziende infiltrate dalla criminalità (5).

Gli autori impostano la loro analisi premettendo che: “Nonostante il numero non esiguo di aziende connesse con la criminalità molte domande non hanno ancora trovato risposta. In particolare, resta tuttora non chiaro quale sia il contributo delle aziende alle organizzazioni criminali e quali siano le caratteristiche delle aziende connesse con la criminalità”.

---

(4) Si consideri, comunque, che la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata deriva da previsioni normative ( art. 2435-*bis* c.c.).

(5) M. FABRIZI – P. MALASPINA – A. PARBONETTI, *Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende criminali*, in *Rivista di Studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2017.

Nella ricerca emerge come le aziende criminali operino prevalentemente “in settori a basso contenuto tecnologico, basso grado di apertura verso l'estero, alta intensità di manodopera, popolati per lo più da aziende medio-piccole, caratterizzati da una forte deregolamentazione, alta specificità territoriale, alta attrattività di risorse pubbliche ed elevato coinvolgimento della pubblica Amministrazione (...). Mostrano una composizione degli *asset* (risorse investite) fortemente sbilanciata a favore del circolante: liquidità e crediti finanziari a breve termine”.

Nel contributo di ricerca sono individuati tre distinti gruppi di aziende criminali: le aziende di “supporto”, le aziende “cartiere” e le aziende “*star*”. Ogni tipologia di azienda risponde ad un ruolo che ad essa viene affidato dall'organizzazione criminale.

Soffermando l'analisi sulla categoria delle cartiere, la ricerca rileva come le stesse siano prevalentemente composte da aziende medio-piccole, con ricavi molto volatili e una elevata correlazione fra ricavi e costi.

### 3.5 *I quaderni dell'Antiriciclaggio di Banca d'Italia*

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso Banca d'Italia pubblica, nella serie di “Quaderni antiriciclaggio”, la collana denominata “Analisi e Studi”. Si tratta di un'autorevole pubblicazione che ospita contributi redatti all'interno della stessa UIF, anche avvalendosi di importanti collaborazioni esterne.

Secondo quanto riportato nello studio “Un indicatore sintetico per individuare le società cc.dd. cartiere”, pubblicato sul n. 15 del dicembre 2020 (di seguito, per brevità, “studio UIF”), le cartiere sono “imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali”.

Nel lavoro sono state analizzate le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere” ed è stato sviluppato, utilizzando i dati di bilancio delle società cartiere, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera, con riferimento alla struttura produttiva,

al personale, all'esposizione finanziaria, alla dotazione patrimoniale e alla capacità reddituale.

Tale indicatore sintetico, definito "*Shell score*" è, ad avviso degli stessi autori dello studio UIF, "(...) uno strumento di supporto nell'effettuare un primo *screening* sulle società potenziali cartiere".

L'indicatore sintetico è stato derivato dall'aggregazione lineare di cinque indicatori di bilancio, espressi come rapporti fra variabili del conto economico o dello stato patrimoniale di una società:

- *Qimmat*: esprime il rapporto tra immobilizzazioni materiali ed attivo. Il quoziente varia fra 0 e 1. Secondo lo studio, le cartiere sono caratterizzate da un valore prossimo allo zero;
- *Qonfin*: esprime il rapporto tra interessi ed altri oneri finanziari ed i ricavi. Lo studio ritiene anomala nella PMI italiana l'eventuale assenza di debiti bancari e ne evidenzia la correlazione con le società cartiere per due ordini di ragioni: in primo luogo, per la mancanza di cospicui investimenti, non necessari nell'organizzazione di mezzi pressoché inesistenti della cartiera. In secondo luogo, per evitare di subire lo *screening* preliminare del sistema di credito bancario;
- *Qpatr*: esprime il rapporto tra la somma di capitale versato e riserve nette rispetto al passivo. Le cartiere sono generalmente caratterizzate da un numeratore modesto;
- *Qacco*: il parametro è calcolato con la seguente formula: valore assoluto  $[(1 - (\text{acquisti netti} + \text{costi per servizi e godimento di beni di terzi}) / \text{ricavi})]$ . Per le cartiere l'indicatore tende verso lo zero, in quanto esse non producono valore aggiunto operativo;
- *Qclav*: esprime il rapporto tra le spese per il personale ed i ricavi. Le cartiere sono usualmente caratterizzate da un elevato volume di affari, a fronte di costi del personale inesistenti o molto ridotti.

Lo studio offre un primo vero ed effettivo contributo all'individuazione delle cartiere e presenta diversi aspetti di particolare interesse sia per l'approccio seguito sia per le fonti utilizzate, sia per i risultati ottenuti.

Infatti, nello studio sono state selezionate e analizzate le caratteristiche delle cartiere sulla base di casistiche derivanti da fonti diverse, è stato in-

dividuato un indice sintetico costruito a partire da alcuni indici elementari di bilancio, gli indici elementari sono stati standardizzati al fine di rendere più confrontabili le loro distribuzioni.

Inoltre, l'indicatore individuato nello studio non è riferito ad uno specifico settore ed è applicabile trasversalmente ai diversi settori economici con esclusione delle società finanziarie, di *leasing* e *factoring*, immobiliari, le *holding* e quelle con produzione pluriennale.

L'analisi dimostra come la distribuzione delle medie dei ricavi percentili dell'indicatore sintetico evidenzia valori molto elevati soprattutto nella parte iniziale della distribuzione, dove dovrebbero collocarsi le cartiere. Un indicatore sintetico con valori posizionati nella parte bassa della distribuzione sarà, pertanto, indicativo di una società che potrebbe avere le caratteristiche di una cartiera in quanto, al netto di possibili casi di falsi positivi, presenta ricavi elevati pur in assenza di una struttura produttiva, di personale, di finanziamenti propri e bancari e di valore aggiunto.

Lo studio è di particolare interesse e propone i primi elementi costitutivi alla base di un metodo scientifico di analisi predittiva del rischio di coinvolgimento in operazioni illecite di frode fiscale. Tuttavia, gli stessi autori riferiscono degli importanti limiti connaturati allo stadio di evoluzione ed approfondimento del metodo:

- la compresenza, sui valori in cui si collocano le cartiere, di alcuni falsi positivi rappresentati soprattutto da società di grandi dimensioni con elevati ricavi;
- l'utilizzo di un *dataset* di imprese comunque limitato i cui dati economici e patrimoniali non sono facilmente identificabili tenuto conto che sono carenti le informazioni relative alle società cartiere, i cui dati rilevabili prevalentemente dalle sentenze della Corte di Cassazione, non sono completi (mancanza di denominazione completa e di codice fiscale o partita IVA, con il rischio dunque di omonimie) e comunque disponibili solo relativamente a diversi esercizi precedenti (a seguito degli accertamenti molte imprese hanno cessato l'attività);
- il mancato riferimento ad uno specifico settore non permette di attribuire differenti pesi agli indici elementari con il conseguente rischio

di dare rilevanza ad elementi economici e patrimoniali non determinati per alcuni specifici settori.

Appare tuttavia chiara la robustezza della base metodologica, a disposizione di altri studiosi, degli stessi cessionari/acquirenti e del mercato dei servizi al contribuente, per la prosecuzione nell'elaborazione di una metodologia scientifica predittiva. A tali valutazioni dovrebbero, comunque, essere affiancati altri elementi di verifica dell'esistenza di cartiere.

#### 4. CONSIDERAZIONI

È onere dell'Amministrazione tributaria fornire la prova che il cessionario/acquirente sia consapevole di partecipare ad un'operazione in frode al Fisco, o che avrebbe dovuto esserlo.

Tuttavia, l'istituto della presunzione semplice, cui può ricorrere l'Amministrazione (6), rende pressoché indispensabile che il contribuente avverso al rischio di coinvolgimento in operazioni opache esegua approfondite verifiche sui propri fornitori e sui potenziali tali, avendo cura di conservare le evidenze delle verifiche svolte e di garantire la certezza temporale del loro svolgimento.

L'analisi tratteggiata nei precedenti paragrafi restituisce un elevato numero di fattori, indicatori, coefficienti in grado di fornire allo studioso esperto un insieme di indici che, opportunamente coordinati tra loro, permettono di effettuare un'attendibile valutazione predittiva del "rischio cartiera" di un'azienda fornitrice o potenziale tale.

È legittimo interrogarsi circa la possibilità, nel concreto, che l'imprenditore sia organizzativamente strutturato per eseguire analisi così approfondite. Apparentemente contraddittorio con il concetto di "diligenza media dell'imprenditore accorto", l'accuratezza dell'analisi ritenuta esigibile

---

(6) Per quanto concerne l'onere della prova, sarà necessario verificare l'impatto operativo conseguente alle modifiche in materia introdotte con la riforma del processo tributario.

dal contribuente sembra quantomeno imporre costi diretti ed organizzativi di particolare rilievo e complessità.

A tali esigenze potrà dare una risposta efficiente il mercato dei servizi alle imprese. Sono noti i numerosi fornitori di sistemi di *rating*, pensati e sviluppati per far fronte alla ben differente quanto legittima esigenza aziendale di gestire il rischio di credito alla clientela; con costi relativamente contenuti oggi ogni azienda può accedere a sistemi sofisticati, rapidi, affidabili e sviluppati integrando basi dati differenti, ottenendo un *rating* del potenziale cliente utile all'imprenditore per la valutazione del relativo rischio di credito. È fondamentale però che tali sistemi garantiscano anche una valutazione sugli altri rischi, come ampiamente trattato nel presente contributo.

Tali esigenze e la nostra esperienza professionale ci hanno portato a collaborare nell'ambito dello sviluppo di un complesso algoritmo economico-statistico che, partendo dal metodo sviluppato nello studio dell'UIF, ha raccolto la richiesta di miglioramenti, così come suggerita dagli autori del citato studio. L'indicatore sintetico è stato, così, determinato, mediante l'utilizzo di metodologie come l'analisi discriminante lineare che ha definito i pesi degli indici elementari a seconda degli specifici settori di riferimento da analizzare (identificati dai codici ATECO).

L'analisi e lo sviluppo del complesso algoritmo sono stati sviluppati includendo anche altri numerosi ulteriori specifici elementi di analisi predittiva, ulteriori rispetto agli indici di Banca d'Italia, quali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti dei soci o degli amministratori. L'algoritmo è stato sottoposto, inoltre, ad una approfondita analisi statistica in collaborazione con professori universitari di comprovata esperienza professionale.

La lettura combinata di tali elementi permette di rafforzare l'accuratezza dell'indicatore sintetico e consente di esaminare quegli elementi che la stessa Corte di Cassazione definisce come rappresentativi di un potenziale rischio di cartiera.

Ci si può ragionevolmente attendere che la giurisprudenza accoglierà con favore un *report* di legalità e affidabilità e rischio anche fiscale del for-

nitore (o del cliente), esibito dal contribuente quale strumento per vincere la presunzione semplice così dimostrando di aver sottoposto ad approfondite verifiche l'impresa fornitrice, con data certa e non modificabile (in quanto sviluppata con tecnologia *blockchain*).

Si ritiene che questi strumenti – basati sugli studi pubblicati dall'UIF e rielaborati con criteri scientifici ed obiettivi – possano fornire un indubitabile contributo alla legalità, alla riduzione delle frodi fiscali e, non da ultimo, alla tutela dell'impresa estranea a disegni criminosi, “colpevole” di non aver posto in essere al proprio interno complesse e costose misure di analisi di ogni fornitore, oltre a non averle rese non modificabili e con data certa.